

**DECRETO-LEGGE («RISTORI») 28/10/20, N. 137: “ULTERIORE PERIODO” DI ESONERO
(CONDIZIONATO E NON ANCORA EFFICACE) DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI PER I DATORI DI LAVORO NON RICHIEDENTI GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
COVID-19 IVI PREVISTI**

L’art. 3 del d.l. 14/08/2020, n. 104 (*) - in vigore dal 15 agosto 2020 e convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/2020, n. 126 - ha previsto un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che, dopo avervi fatto ricorso nei mesi di maggio e giugno 2020, “non richiedono” gli ammortizzatori sociali COVID-19 previsti al precedente art. 1 (cassa integrazione ordinaria, in deroga e assegno ordinario); l’agevolazione può essere riconosciuta anche ai datori di lavoro che hanno “richiesto” periodi di integrazione salariale COVID-19 “collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020” (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 40 e n. 37 del 2020).

L’ammontare dell’esonero è pari - “ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche” - alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruita a maggio e giugno scorsi, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL; l’importo così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

«In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da COVID-19», ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, **che non richiedono gli ammortizzatori sociali previsti all’art. 12, comma 1, del decreto-legge «ristori» 28/10/2020, n. 137** (dei quali si tratta in altra parte di questo notiziario), in vigore dal 29 ottobre 2020 - il testo del d.l. è consultabile tramite il collegamento pubblicato negli AFFARI GENERALI -, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, **il predetto esonero contributivo è riconosciuto «per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruita nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi**

(*) **Art. 3, comma 1, del d.l. n. 104/2020**

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

1. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all’articolo 1 del presente decreto e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.» (art. 12, comma 14, del d.l. n. 137/2020 (**)).

L'efficacia della nuova disposizione è tuttavia subordinata all'(eventuale) autorizzazione della Commissione europea che, giova evidenziarlo, alla data di chiusura di questo notiziario non si è ancora pronunciata, impendendone la fruizione, neppure sull'esonero previsto dal citato art. 3 del d.l. 14/08/20, n. 104, pur essendo decorsi oltre due mesi e mezzo dalla sua entrata in vigore.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero contributivo ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 104/2020, possono rinunciarvi per la frazione chiesta e non goduta e, contestualmente, presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 12, comma 1 del d.l. n. 137/2020 (art. 12, comma 15, del d.l. n. 137/2020).

() Art. 12, commi da 14 a 16 del d.l. n. 137/2020**

14. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

15. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo.

16. Il beneficio previsto dai commi 14 e 15 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*" e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.